SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1145)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 25 settembre 1980, in un testo risultante dalla unificazione dei disegni di legge (V. *Stampati nn.* **64, 382, 660, 837** *e* **1010**)

d'iniziativa dei deputati ACCAME (64); STEGAGNINI, MANFREDI Manfredo, CAIATI, LO BELLO, CERIONI, MORAZZONI, TASSONE, ZAMBERLETTI e ZOPPI (382); SOSPIRI, MICELI, FRANCHI, BAGHINO, TRIPODI e PIROLO (660); REGGIANI, MATTEOTTI, RIZZI e CUOJATI (837); BANDIERA (1010)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 16 ottobre 1980

Interpretazione autentica degli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, ed integrazioni alla legge 5 maggio 1976, n. 187

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini dell'attribuzione dei benefici di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, i livelli retributivi previsti dagli articoli 8 e 12 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, non debbono intendersi quali classi di stipendio. Detti benefici vanno commisurati al trattamento economico previsto nel grado immediatamente superiore a quello effettivamente posseduto.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, dopo il terzo periodo è inserito il seguente:

« All'ufficiale che per una delle cause previste dalla legge 22 luglio 1971, n. 536, cessi dal servizio in data non anteriore al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce la terza valutazione e sia giudicato idoneo all'avanzamento si applicano altresì le norme di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 ».

Art. 3.

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 5 maggio 1976, n. 187, quale modificato dal precedente articolo 2, si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dalla data di entrata in vigore della legge 10 dicembre 1973, n. 804, purchè non sia intervenuta la promozione nella posizione di « a disposizione » prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 16 della legge 10 dicembre 1973, n. 804.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 228 milioni in ragione d'anno, si farà fronte per l'anno 1980 mediante riduzione degli stanziamenti accantonati nel capitolo 6856 del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1980, utilizzando parzialmente l'accantonamento: « integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 26, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ».